

	<b>CCPL FONDAZIONI</b>	<b>DECRETO LEGISLATIVO 151/2001<sup>I</sup></b>
DURATA CONGEDO	Complessivi 10 o 11 mesi tra i genitori (art. 42, comma 9 CCPL)	Complessivi 10 o 11 mesi tra i genitori (art. 32, commi 1 e 2, decreto legislativo 151/2001) <sup>II</sup>
ENTRO I PRIMI 15 MESI	- primo mese: 100% (art. 42, comma 9, CCPL) (non maturazione ferie/13ma/14ma)  - restante periodo (9 o 10 mesi): 30%, con copertura integrale degli oneri pensionistici (art. 42, comma 9 CCPL)	- 6 mesi: 30% (art. 34, comma 1, decreto legislativo 151/2001). Sono coperti da contribuzione figurativa (art. 35, comma 1, decreto legislativo 151/2001) <sup>III</sup> . - ulteriori mesi (massimo 4 o 5 mesi complessivi tra i genitori), coperti da contribuzione figurativa (art. 35, comma 2, decreto legislativo 151/2001) e inoltre, anche da un'indennità del 30%, se reddito del genitore richiedente il congedo parentale è inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione. Per esempio, per l'anno 2009: reddito inferiore ad € 14.401,40 (art. 34, comma 2, decreto legislativo 151/2001). <i>Vedi colonna sopra.</i>
DA 15 MESI A 3 ANNI	- primo mese: 100% (art. 42, comma 13, CCPL)	
DA 3 ANNI A 8 ANNI	- primo mese: 100% (art. 42, comma 13, CCPL)	- mesi residui non utilizzati entro i 3 anni di vita del bambino (massimo 9 o 10 mesi complessivi tra i genitori), coperti da contribuzione figurativa (art. 35, comma 2, decreto legislativo 151/2001) e inoltre, anche da un'indennità del 30%, se reddito del genitore richiedente il congedo parentale è inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione. Per esempio, per l'anno 2009: reddito inferiore ad € 14.401,40 (art. 34, comma 2, decreto legislativo 151/2001).

<sup>I</sup> I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alle tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia (art. 34, comma 5, decreto legislativo 151/2001).

<sup>II</sup> Congedo parentale: entrambi i genitori entro i primi otto anni di vita del bambino possono astenersi dal lavoro per un periodo massimo di dieci mesi. Il diritto spetta alla madre lavoratrice dipendente per un periodo, anche frazionato, non superiore a sei mesi; spetta al padre lavoratore per sei mesi e può essere elevato a sette, sempre che si astenga dal lavoro per un periodo, anche frazionato, non inferiore a tre mesi. Comunque il periodo complessivo tra i due genitori non può superare gli undici mesi.

<sup>III</sup> Contributi figurativi: sono contributi "fittizi" riconosciuti agli assicurati per i periodi durante i quali non c'è stata attività di lavoro e di conseguenza non c'è stato il versamento dei contributi obbligatori. Sono utili sia per raggiungere il diritto alla pensione sia per aumentarne l'importo.

### **3) MALATTIA BAMBINO**

FINO A 3 ANNI DI VITA DEL BAMBINO

RIFERIMENTO D.LGS.151/2001

Illimitato non retribuito DA 3 A 8 ANNI DI VITA DEL BAMBINO

5 giorni lavorativi non retribuiti all'anno - per ogni anno di vita del bambino per ciascun genitore

CCPL FONDAZIONIDECRETO LEGISLATIVO 151/2001

### **4) ASPETTATIVA NON RETRIBUITA (connessa maternità) – senza copertura degli oneri previdenziali**

Entro i primi tre anni di vita del bambino le fondazioni possono riconoscere un periodo di aspettativa non retribuita pari ad un massimo di 10 mesi frazionabili compatibilmente con le proprie esigenze organizzative e produttive (art. 42 c.11)